

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
<p align="center">Delib.G.R. 21/11/2002, n. 1516. Pubblicata nel B.U. Lazio 30 gennaio 2003, n. 3.</p>	<p>Recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi.</p>	<p>Delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di recepire, in attesa di disposizioni statali e regionali, la "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"; 2. di affidare la procedura amministrativa della "valutazione" dei piani e programmi al Dipartimento Territorio - Direzione regionale Territorio e Urbanistica - in particolare all'area Pianificazione Territoriale che lo svolge d'intesa con le competenti aree della Direzione regionale Ambiente; 3. di costituire al riguardo apposito nucleo di valutazione interdipartimentale composto dal Direttore regionale "Territorio e Urbanistica" che lo presiede e dal Direttore regionale "Ambiente e Protezione Civile", dal Direttore regionale "Programmazione Economica" o loro delegati e dai Dirigenti delle Aree competenti di piani e programmi interessati alla valutazione; 4. di indicare in giorni 60 (sessanta) il termine perentorio per l'espressione della valutazione decorrente dalla data di trasmissione dal «rapporto ambientale» alla struttura competente di cui al punto 2 della presente deliberazione; 5. di determinare in giorni 15 (quindici) il periodo di pubblicità del rapporto che deve avvenire a cura della Direzione regionale proponente il piano o il programma durante il quale deve essere effettuata la consultazione delle autorità e del pubblico; 6. di rinviare a successivo provvedimento - da adottarsi a cura della Direzione regionale Organizzazione e Personale d'intesa con la Direzione regionale Territorio e Urbanistica - la determinazione del personale eventualmente necessario per l'assolvimento della nuova competenza.
<p align="center">L.R. 11/08/2008, n. 14. pubblicata sul BURL il 14 agosto 2008, n. 30, supplemento n. 98</p>	<p>Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.</p>	<p>Art. 1 - Disposizioni varie [...] 19. In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23. 20. L'autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. [...] 22. Qualora l'approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006 e</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
		<p>successive modifiche, comportamenti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. [...]</p>
<p align="center">Delib.G.R. 15/05/2009 n. 363. Pubblicata nel B.U. Lazio 28 luglio 2009, n. 28.</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale.</p>	<p>Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di approvare le "Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.", allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL e sul sito regionale al fine di consentirne la massima divulgazione. [...] C. Disposizioni per l'integrazione dei procedimenti di VIA e VAS. 1) La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 20, nel caso di piani e/o programmi previsti dall'art. 6, comma 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In tal caso la verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della L.R. 11 agosto 2008, n. 14 è condotta nell'ambito del procedimento di VAS, sarà attuata sulla base del rispetto delle norme procedurali previste negli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 152/2006. 2) La presentazione dell'istanza, a cura del soggetto proponente e/o procedente, deve essere contestuale alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonché all'albo pretorio del comune interessato, che deve contenere: l'indicazione della procedura integrata di assoggettabilità a VIA e VAS, il titolo della proposta di piano e/o di programma, l'oggetto dell'intervento sottoposto a valutazione, il proponente e l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso il comune</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
LAZIO		
		<p>ove il progetto è localizzato.</p> <p>3) Il soggetto proponente e/o procedente deve allegare all'istanza il piano e/o il programma, e il progetto preliminare per i quali sono avviate le procedure da attivare in maniera integrata, nonché gli elaborati di valutazione ambientale che danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale (rapporto preliminare di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, e studio preliminare di impatto ambientale di cui all'allegato V).</p> <p>4) Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può fare pervenire le proprie osservazioni.</p> <p>5) Un unico provvedimento motivato di VIA e VAS sarà espresso entro i successivi 45 giorni, da pubblicarsi con sintetico avviso sul BURL e in maniera integrale sul sito web dell'autorità competente.</p>
<p align="center">Det. 21/10/2009, n. 4962. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 novembre 2009, n. 43.</p>	<p>Istituzione e determinazione degli oneri istruttori in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Il Direttore del Dipartimento di concerto con il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale determina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di approvare l'allegato denominato "Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di impatto Ambientale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire che i soggetti interessati, a partire dal 1° dicembre 2009, provvedano al pagamento degli oneri indicati nell'Allegato A, per tutti i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VIA, VIA, Verifica di assoggettabilità a VAS, VAS e procedimenti integrati di verifica di VIA e verifica di VAS <p>[...]</p> <p>Allegato A: Determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le regioni, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo ivi previste, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale. 2. Rientrano nelle previsioni di cui al punto 1), le istruttorie relative ai progetti di opere elencate nell'Allegato III (opere sottoposte a VIA) e nell'Allegato IV (opere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/2006, oltre alle istruttorie relative alla VAS, alla Verifica di VAS e alle procedure integrate e di verifica di assoggettabilità a VAS e verifica di assoggettabilità a VIA. 3. La quantificazione dei suddetti oneri prevede la determinazione di un importo fisso e di uno variabile differenziato in relazione al tipo di procedimento attivato, (...). <p>[...].</p>